

Commissione Tributaria di 2° grado di Trento

Il Presidente

emette il seguente

DECRETO

Preso atto che a far data dal 2 maggio 2022 le udienze presso le Commissioni Tributarie si svolgeranno secondo le modalità di cui all'art 16 DL 2018/119, così come modificato dal DL 2020/34, che all'art 135 così recita:

“La partecipazione alle udienze di cui agli artt. 33 e 34 del D Lgvo 1992/546 può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni Tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto.....

La partecipazione da remoto all'udienza...può essere chiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'art 31 ,comma 2 del D Lgvo 1992/546.....

I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni Tributarie, individuano le controversie per le quali l'Ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza”.

ritenuto che questa Commissione è in grado di espletare **tutte le udienze** per le quali vi sia stata esplicita istanza con collegamento *“da remoto”* , udienza quest'ultima che a tutti gli effetti può considerarsi equivalente all'udienza in presenza;

ritenuto che non sussistono preclusioni perché tali *“udienze da remoto”* non possano essere richieste anche dalle parti e dai difensori residenti nella provincia di Trento;

ritenuto che l'unico problema che si pone afferisce alle modalità di partecipazione dei giudici non residenti in provincia di Trento all'udienza per la quale **non** vi sia stata richiesta di collegamento da remoto a cura delle parti e che quindi viene svolta in presenza;

ritenuto, sotto tale profilo, che il primo alinea dell'art.135 afferma il principio - che sembra essere di carattere generale - che alle udienze con collegamento da remoto possono partecipare i giudici della Commissione Tributaria;

ritenuto che, pacifico dovendo ritenersi, sulla base del citato testo normativo, che nel caso di udienza da remoto anche i giudici possono collegarsi con le stesse modalità, il problema si pone nel caso di *udienza in presenza*;

ritenuto che, nel silenzio del legislatore o comunque nella mancata esplicitazione del legislatore, nulla impedisce una lettura della norma favorevole alla possibilità che anche in questo caso - come in quello di udienza a distanza - la presenza dei giudici avvenga "da remoto", sia per l'equivalenza sostanziale delle due modalità sia in ragione della persistenza della pandemia che consiglia la prosecuzione della protezione individuale e collettiva in occasioni di necessari trasferimenti su mezzi di locomozione pubblici;


tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue:

- **tutte** le udienze, ove vi sia stata tempestiva (nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'art 31 comma 2 del D Lgvo 1992/546) istanza delle parti saranno svolte da remoto;
- il collegamento da remoto potrà essere chiesto anche dalle parti e dai loro difensori residenti nella provincia di Trento;
- l'istanza di collegamento da remoto avanzata da una delle parti non impedirà che l'altra parte, ove lo voglia, partecipi in presenza;
- in mancanza di istanza delle parti, l'udienza sarà svolta *in presenza*;
- nel caso di *udienza da remoto* tutti o parte dei componenti del collegio potranno collegarsi *da remoto*;
- I giudici non residenti nella provincia di Trento possono avanzare motivata e tempestiva richiesta (anche una volta per tutte) di collegarsi *da remoto* nell'ipotesi di *udienza in presenza*.

Si comunichi a tutti i giudici in servizio presso questa Commissione Tributaria.

Si comunichi, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Trento, agli Ordini degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e ai consulenti del lavoro della provincia di Trento, al Garante del contribuente di Trento.

TN 14 aprile 2022



Il Presidente

Corrado di Pascucci